

92

MODULARIO  
P.C.M. - P.C. - 9DGL  
PRAT. civiltà  
GABPresidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Protezione Civile Mod. 9  
Roma, 12/02/2004

Roma, Prot. n. DPC/CG/0007990 20

Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONSIGLIERE GIURIDICO

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Vincenzo Di Grazia)

Prot. N° .....

Risposta al Foglio del 17 FEB. 2004

N° .....

Al Presidente della Regione  
Molise  
Commissario delegato  
86100 CAMPOBASSO

**OGGETTO:** Sisma del 31 ottobre 2002 - Ordinanze di protezione civile n. 3253/2002 e n. 3279/2003 - Incentivi previsti dall'articolo 18 della legge n. 109/1994. Quesito.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 5164 del 31 gennaio 2004, con la quale codesta Amministrazione ha formulato a questo Dipartimento un quesito inerente all'oggetto, per rappresentare quanto segue.

Al riguardo, dalla lettura combinata delle ordinanze di protezione civile n. 3253/2002 e 3279/2003, si evince evidentemente che l'incentivo previsto dall'articolo 18 della legge n. 109/1994 è contemplato dall'articolo 3, comma 6, della citata ordinanza n. 3279/2003 con esclusivo riferimento al "soggetto attuatore" che è soltanto il Provveditore regionale alle opere pubbliche della regione Molise e non anche le amministrazioni comunali.

Per questi motivi non vi è titolo giuridico per corrispondere il compenso *de quo*, con oneri a carico dei fondi commissariali, al personale richiamato nella nota che si riscontra, che attualmente presta servizio presso i comuni, che, si ripete, non sono soggetti attuatori.

Tanto si rappresenta per le successive determinazioni di spettanza di codesta struttura commissariale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
GUIDO BERTOLASO



# Regione Molise

PRESIDENTE – COMMISSARIO DELEGATO

Prot. 2846

Campobasso, li 18 OTTOBRE 2007


**Ai Sindaci dei  
Comuni Terremotati  
della Provincia di  
Campobasso**

**E, p.c. al S.I.S.**

Oggetto: Eventi sismici del 31 ottobre 2002 e succ.vi - Ordinanza commissariale n. 13/2003, art. 6, commi 7 e 8 - Decreto Commissariale 126/2005, punto 2.

In applicazione dell'art. 6 commi 7 e 8 dell'Ordinanza commissariale n. 13/2003, si dettano le seguenti direttive per l'utilizzazione del supplemento del 20% a favore delle amministrazioni comunali in caso di gestione pubblica di PEU privati per delega o inadempienza dei privati stessi.

1. L'importo integrativo, corrispondente al 20% dei contributi concedibili ai sensi delle vigenti normative è utilizzato a copertura di tutte le spese direttamente connesse all'espletamento della gara ai sensi del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. (avviso di gara, pubblicazione, eventuale Commissione di gara ecc.).
2. Possono essere, inoltre, compresa nel 20% di cui trattasi anche le spese da sostenere, ancorché non direttamente connesse all'espletamento della gara, comunque derivanti a carico del Comune in ragione della sua funzione di stazione appaltante (eventuale acquisto di strumento informatico, acquisto di scaffale o armadio metallico per la custodia dei documenti e di materiale di consumo inerenti il PEU, eventuali spese aggiuntive in quota parte per elettricità, telefoni, poste ecc.), con esclusione, comunque, di contratti a tempo determinato e di Co.Co.Co. in aggiunta a quelli previsti e autorizzati dall'O.P.C.M. n.



# Regione Molise

PRESIDENTE – COMMISSARIO DELEGATO

3253/2002. Di tutte le spese imputate sul 20% di cui trattasi il Comune dovrà rendicontare alla struttura commissariale, fornendo adeguata motivazione e documentazione.

3. Qualora si dovessero verificare esigenze di prestazioni lavori straordinari, relativi ai PEU di cui trattasi, ammissibili a finanziamento da parte della struttura commissariale ai sensi delle vigenti normative, i Sindaci, previa documentata richiesta alla struttura commissariale, corredata dal parere favorevole del tecnico COC, possono essere autorizzati a provvedere in merito con copertura delle relative spese a carico della maggiorazione del 20% nei limiti previsti dall'Ordinanza del Presidente del Commissario delegato n. 3253/2002.
4. L'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta per PEU/PES potrà essere concessa solamente per lavori di miglioramento strutturale non prevedibili all'atto della progettazione esecutiva e comunque entro i limiti del contributo massimo ammissibile. La perizia di variante dovrà seguire l'iter di approvazione come per il progetto principale.
5. Nell'ambito del 20% possono trovare copertura le indagini geologiche/geotecniche e sulle murature indispensabili per una puntuale progettazione come da Decreto commissariale 126/2005, punto 2.
6. I Comuni della provincia di Campobasso dichiarati terremotati potranno prevedere nell'ambito del 20% oneri derivanti da spese legali conseguenti a contenziosi avanzati da privati passati in giudicato, preventivamente comunicati a questa struttura commissariale.

IL PRESIDENTE  
COMMISSARIO DELEGATO  
( On.le Angelo Michele Iorio )